

### **Relazione illustrativa**

Il presente decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247: "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (in seguito: legge forense) in forza della quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, "adotta il regolamento che disciplina: le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea".

Quanto alla disciplina del tirocinio, la legge forense non si discosta, nella sostanza, dai principi introdotti in materia - con riferimento a tutte le professioni regolamentate - dal DL 2138/2011 e dal DL 201/2011.

In particolare, l'art. 3, comma 5, lettera d) del DL 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), prevede che "la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscono l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione": **principio al quale si ispira tutto l'impianto della legge forense; l'art. 33 del DL 201/2011** (convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011) riduce la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate a diciotto mesi: riduzione alla quale la legge forense si adegua espressamente (art. 41 comma 5).

Il regolamento in esame implementa la normativa primaria negli spazi che la stessa ha specificatamente rimesso a questo strumento di normazione secondaria.

**La legge 247/2012, infatti, disciplina diversi aspetti del tirocinio dei praticanti avvocati: aspetti che, pertanto, in quanto già disciplinati da norma primaria, non potranno essere oggetto di questo regolamento.**

Quanto appena rilevato riguarda, in particolare, la durata e le modalità "alternative" di svolgimento del tirocinio con riferimento al periodo residuo di un anno, fermo restando il periodo di sei mesi che deve, in ogni caso, essere svolto presso un avvocato: modalità già compiutamente disciplinate dall'art.41 commi 5, 6, 7 (tanto che la legge non ne rimette una ulteriore e più dettagliata regolamentazione ad un successivo regolamento).

Il Consiglio di Stato nel parere interlocutorio reso nella adunanza del 18 giugno 2015 ha condiviso questa impostazione suggerendo, però, comunque, un rinvio specifico a quelle disposizioni della legge forense che completano la disciplina della fattispecie ivi astrattamente considerata.

Il suggerimento è stato recepito da questo Ufficio che ha, quindi, provveduto ad introdurre specifici richiami alle norme della legge forense in tutti i casi in cui ciò apparisse utile e/o necessario al fine di fare chiarezza sull'intreccio di norme che può essersi venuto a creare, nonché al fine di evitare che la disciplina regolamentare possa apparire lacunosa.

Il Consiglio di Stato, inoltre, nel parere sopra ricordato ha aderito ad una serie di osservazioni formulate dal CNF nel parere reso da quest'ultimo nella seduta del 22 maggio 2015.

Questo Ufficio ha ritenuto di aderire, in linea di massima, alle osservazioni formulate, dalle quali si è discostato solo in poche circostanze.

Nello specifico, non si condivide la necessità che, all'art. 2, comma 2, sia esplicitamente previsto l'obbligo di motivazione del provvedimento che dispone la cancellazione dal Registro dei praticanti: dalla lettura della disposizione citata emerge, infatti, in modo non equivoco, in che l'obbligo di pronunciarsi con "delibera motivata" riguarda sia il caso di

diniego di iscrizione sia quello di cancellazione dal Registro di cui si tratta.

Non pare, altresì, condivisibile il suggerimento di "specificare che l'iscrizione nel Registro dei praticanti è consentita solo se si è in possesso della laurea in giurisprudenza": tale previsione, infatti, se inserita, sarebbe in contrasto con la norma primaria che consente l'anticipazione di un periodo di tirocinio nell'ultimo anno di studi universitari e che richiede, invece, il conseguimento della laurea solo per l'iscrizione all'elenco (allegato al Registro) di coloro che sono legittimati ad esercitare il patrocinio in sostituzione dell'avvocato.

Con specifico riferimento alle forme alternative di svolgimento del tirocinio, in accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, si è ritenuto di introdurre una disciplina più dettagliata della anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari; si è chiarito che il praticantato presso gli uffici giudiziari trova la sua disciplina (esclusivamente) nell'art. 44 della legge forense (*recte*: nel DM emanato ai sensi di tale norma) e si è tenuto distinto questo tirocinio da quello formativo (*stage*) presso gli Uffici giudiziari che trova, invece, la sua disciplina nell'art. 73 del DL 69/2013.

Aderendo alle osservazioni del CdS si è, altresì, ritenuto opportuno ricordare che il tirocinio professionale consiste, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, ai corsi forensi di cui all'art. 43 della legge professionale: obbligo che (diversamente da quanto suggerisce il CNF nel parere sopra ricordato) non viene mai meno (avuto riguardo al tenore della norma primaria), mentre deve essere sottolineato che, in ogni caso, anche nella ipotesi di svolgimento del tirocinio in una delle forme alternative consentite dalla legge, quello presso lo studio professionale non deve mai essere svuotato di contenuto ma rappresentare un passaggio fondamentale nel percorso formativo dell'aspirante avvocato.

Osserva il Consiglio di Stato che nell'articolato che disciplina la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all'estero, mancherebbe un "riferimento alla motivazione del provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine può ammettere o non ammettere allo svolgimento all'estero del Tirocinio." La censura non pare condivisibile.

La legge 247/2012 non attribuisce, infatti, alcun potere, sul punto, al Consiglio dell'Ordine - nei confronti del quale l'aspirante avvocato ha un mero onere di informazione e documentazione (come disciplinato dal presente regolamento) - il quale potrà solo, al termine del periodo, ritenere che le modalità di svolgimento del tirocinio e gli esiti del medesimo non ne consentano la convalida e pronunciarsi, in questo caso, con un provvedimento motivato (soggetto a gravame).

Quanto alla interruzione del tirocinio, pare opportuno sin da ora richiamare l'attenzione sulla circostanza che la disciplina prevista, in realtà, ha più le caratteristiche della "sospensione" piuttosto che della "interruzione": significativo, sotto questo profilo, il fatto che il venir meno delle ragioni che giustificano la non prosecuzione del tirocinio comportano la ripresa del predetto senza soluzione di continuità "con l'anzianità della precedente iscrizione".

Ragioni di coerenza terminologica con la norma primaria, però, suggeriscono di mantenere il termine "interruzione". Tuttavia, aderendo sul punto al suggerimento del CdS (che, peraltro, ha condiviso l'approccio terminologico) si è ritenuto di adottare il verbo "sospeso" laddove si esplicitano le conseguenze del positivo accertamento della causa interruttiva, così da tenere distinte la "interruzione" - come fatto storico che incide sul principio di continuità -, e la "sospensione" quale effetto che, in presenza di certe evidenze, quel fatto determina.

Per quanto riguarda il parere reso dal CNF, con specifico riferimento alle osservazioni che

non coincidono con quelle formulate dal Consiglio di Stato, si rileva che non si è ritenuto di recepire il suggerimento avente ad oggetto l'introduzione di disposizioni sulla individuazione della sede in cui si svolge l'esame di Stato, trattandosi di fattispecie già disciplinata dalla legge forense (art. 45) di cui non si ravvisa neppure la necessità di uno specifico richiamo.

Non si ritiene neppure di recepire il suggerimento che riguarda la possibilità di riconoscere al praticante che abbia anticipato sei mesi di tirocinio durante l'ultimo anno degli studi universitari di iscriversi all'elenco dei praticanti abilitati all'esercizio della attività professionale in sostituzione dell'avvocato, solo decorsi sei mesi dal conseguimento della laurea. Tale previsione, infatti, non solo contrasta con quanto prevede la norma primaria - che, infatti, all'art. 41 comma 12 si limita a richiedere che il praticante sia iscritto al registro da sei mesi e sia in possesso di laurea (quindi: non che siano decorsi sei mesi da quando ha conseguito la laurea) - ma è anche contraria allo spirito della legge e, più in generale, alla linea politica perseguita negli ultimi anni che è quella di agevolare e anticipare quanto più possibile l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. E' piuttosto evidente, infatti, che l'interpretazione suggerita dal CNF finirebbe con il disincentivare l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno degli studi universitari, in quanto il praticante si troverebbe ad essere abilitato all'esercizio della professione in sostituzione dopo dodici mesi di tirocinio, anziché dopo sei.

Infine, si ricorda che il tirocinio, nelle professioni regolamentate, è stato disciplinato con DPR 137/2011 emesso in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 148/2011); **la disciplina del tirocinio forense che si va a regolare con il decreto in esame, si differenzia in alcuni punti da quanto previsto dal DPR citato in ossequio al diverso contenuto della norma primaria.**

\*\*\* \*\*

Il presente decreto ministeriale si compone di 10 articoli che, qui di seguito, si esaminano partitamente.

## **Articolo 1**

### ***Oggetto del regolamento***

Il primo comma descrive - riproducendo, nella sostanza, il dettato del comma 13 dell'art. 41 della legge forense - il contenuto del presente regolamento, avendo cura di ricordare che lo stesso è emesso in attuazione della norma richiamata.

Il comma secondo precisa che il regolamento si applica ai tirocini che iniziano dopo l'entrata in vigore del medesimo (e, quindi, secondo il disposto dell'art. 10, nel decimoquinto giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), fermo restando, però, che si applicano immediatamente, anche ai tirocini in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento, le disposizioni relative alla riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio (norma che, forse, non era del tutto necessaria posto che tale previsione era già stata introdotta, per tutte le professioni, con DL 201/2011 e per quella forense con la legge 247/2012, ma che pare, comunque, utile al fine di fugare ogni eventuale residuo dubbio), nonché le disposizioni che consentono al praticante di svolgere una parte del tirocinio con modalità alternative rispetto a quella "classica" presso un avvocato. In sostanza, si vuole dare immediata applicazione alle norme "più favorevoli" al praticante avvocato anche nell'ottica di agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

## **Articolo 2**

### ***Tirocinio e contestuale rapporto di lavoro***

L'articolo 41, comma 4, della legge forense prevede che il tirocinio possa essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché le modalità siano tali da consentire lo svolgimento effettivo del tirocinio e non sussistano ragioni di

conflitto di interesse. (Analoga previsione era stata introdotta dall'art. 6 del DPR 137/2011 che, però, non fa alcun riferimento alle eventuali situazioni di conflitto di interesse).

La norma regolamentare in esame, con il primo comma, rimette al Consiglio dell'Ordine (in ossequio al principio desumibile dalla normativa primaria: art. 17, comma 3) il compito di accertare che non sussistano, in concreto, ragioni di conflitto di interesse, nonché di verificare se le effettive modalità di svolgimento del tirocinio e gli orari del medesimo (che il praticante ha l'onere di comunicare) siano tali da renderlo un tirocinio proficuo e non fittizio o meramente formale. Per questa medesima ragione, il praticante deve comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni variazione delle modalità di svolgimento della attività di lavoro (anche se riguardano solo l'orario) o del lavoro stesso.

Il secondo comma della disposizione in esame disciplina le conseguenze dell'accertamento: ove, infatti, verifichi che non sono rispettati i requisiti di cui alla norma primaria, il Consiglio nega l'iscrizione al registro dei praticanti o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, ne dispone la cancellazione. In ogni caso, la decisione assume la forma della delibera motivata.

L'art. 41 della legge forense richiama espressamente (comma 3), in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 17 in tema di iscrizione e cancellazione dai registri. Lo specifico richiamo, anche in questa sede, dell'art. 17 comma 7 della legge forense rimarca che al praticante deve ritenersi garantito il diritto di avere notizia delle censure che gli sono mosse con conseguente diritto di difendersi e di impugnare la delibera di cui si tratta secondo la procedura descritta dalla norma richiamata.

### **Articolo 3**

#### ***Modalità di svolgimento del tirocinio***

La norma, dopo aver descritto le modalità in cui deve svolgersi il tirocinio, illustra, al primo comma, cosa debba intendersi, in concreto, con la terminologia adottata. Spiega, pertanto, che per "assiduità" deve intendersi la frequentazione continuativa dello studio del professionista, in capo al quale incombe l'onere di supervisionare l'attività del praticante. Al fine di evitare interpretazioni che possano svuotare di significato la prescrizione, la disposizione fissa un minimo di ore (venti alla settimana) in cui il praticante deve essere presente in studio o, comunque, operare sotto la supervisione diretta del professionista e richiama espressamente l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che (implicitamente) descrive l'attività che deve svolgere il praticante avvocato: assistere ad almeno venti udienze per semestre (escluse quelle di mero rinvio), collaborare concretamente allo studio delle controversie e alla redazione degli atti.

Quanto alla "diligenza", la disposizione spiega che il praticante deve operare con cura e scrupolo negli affari che gli sono affidati, mentre il dovere di "riservatezza" si estrinseca nell'obbligo di mantenere un comportamento corretto, improntato al massimo riserbo su tutte le notizie e le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del tirocinio.

Recependo, sul punto, il suggerimento del Consiglio di Stato, il comma secondo ricorda che, in nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio di un avvocato con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere in ogni caso assicurato un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il comma terzo ricorda che la frequenza con profitto dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della legge forense è obbligatoria ed è parte integrante del percorso formativo che il praticante deve compiere.

Al quarto comma si sottolinea che l'**attività di praticantato** presso gli Uffici giudiziari (che è una delle forme alternative previste dalla legge) ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio è (solo) quella regolata con decreto del Ministro della giustizia emesso ai sensi dell'art. 44 della legge forense.

Il praticantato di cui al comma 4, peraltro, va tenuto distinto dal  **tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari**  che trova la sua disciplina nell'art. 73 del DL 69/2013 (di rimarcare tale distinzione si è preoccupato il Consiglio di Stato nel più volte citato parere). Peraltro, come riportato al  comma quinto , sia il tirocinio formativo sia la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.lgs. 398/1997 possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale. La norma, peraltro, vuole assicurare che le modalità di svolgimento del tirocinio presso l'avvocato siano tali da non svilirne il contenuto riducendolo ad una mera finzione: sono, a tal fine, espressamente richiamati il comma 1 dello stesso articolo (che prevede, tra l'altro, che il praticante sia presente in studio per almeno venti ore durante la settimana) e l'art. 8, comma 4, secondo periodo (che impone al praticante di assistere ad almeno venti udienze nel corso di un semestre, esclude quelle di mero rinvio, oltre alla collaborazione allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri).

Infine, il  sesto comma  ricorda che sia il tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari, sia la frequentazione della scuola di specializzazione - purché abbiano avuto esito positivo - sono valutati per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.

#### **Articolo 4**

##### ***Periodo e durata***

L'introduzione di questo articolo, proposta dal CNF e non contestata dal CdS, mira a ricordare che il tirocinio ha una durata complessiva di 18 mesi ( comma 1 ) e che, di regola, non deve subire interruzioni ( comma 3 ) posto che l'eventuale interruzione rende privo di effetto il periodo già svolto, con la conseguenza che il praticante deve iniziare  *ex novo*  il periodo. Costituiscono eccezioni a tale regola l'ipotesi di interruzione per giustificato motivo per più di sei mesi o il caso di all'art. 17 comma 10 lettera b) della legge forense dal quale si desume che il tirocinio non può comunque prolungarsi oltre sei anni (la norma, infatti, stabilisce che il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio del tirocinio) ma l'iscrizione al registro permane per tutto il tempo in cui per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (quindi, decorrendo questa dalla iscrizione e potendo durare cinque anni, ne consegue il possibile superamento dei sei anni complessivi di cui si è detto).

Il  comma secondo  stabilisce che il periodo di tirocinio comincia a decorrere dalla delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione (poiché l'iscrizione avviene a cura del Consiglio nei trenta giorni successivi, non si vuole far ricadere sul praticante l'eventuale ritardo del Consiglio nell'evadere l'incombente).

Il  quarto comma  richiama espressamente (come suggerito dal Consiglio di Stato) l'art. 17 comma 10 della legge forense al fine di individuare le garanzie spettanti nei casi di cancellazione dal Registro dei praticanti, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 12 (richiamato, peraltro, espressamente dallo stesso comma 10 dell'art. 17 della legge forense).

#### **Articolo 5**

##### ***Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari***

La norma, che si compone di sei commi, è stata introdotta su suggerimento del Consiglio di Stato che, nel parere reso, ha rilevato la necessità "di una più dettagliata disciplina del tirocinio svolto durante l'ultimo anno del corso di laurea".

Per la regolamentazione dell'istituto, che trova la sua fonte negli articoli 41 e 40 della legge 247/2012, l'Ufficio ha recepito in larga parte le indicazioni proposte dal CNF nel suo parere. Ciò è avvenuto, in particolare, per la elencazione dei presupposti in presenza dei quali lo studente può essere ammesso ad anticipare il tirocinio prima della laurea

(presupposti che presentano profili di meritevolezza come l'essere in regola con il corso di studi e l'aver superato determinati esami).

Sono stati recepiti i suggerimenti del CNF anche con riferimento alla previsione della possibilità di chiedere una sospensione del tirocinio, per un periodo massimo di sei mesi, nel caso in cui lo studente/praticante non riesca a laurearsi nei due anni successivi al termine della durata legale del corso di laurea (decorso tale periodo di sospensione, se il tirocinio non è ripreso, il periodo già svolto rimane privo di effetto), nonché con riferimento alla perdita di effetti del periodo di tirocinio anticipato (oltre che nel caso sopra ricordato), anche nel caso in cui il praticante non chieda l'iscrizione nel Registro dei praticanti entro sessanta giorni dal conseguimento della laurea (quadriennale o quinquennale).

Su questo specifico punto, si è ritenuto, invece, di non accogliere l'indicazione del CNF di non consentire al neo laureato, che abbia anticipato sei mesi di tirocinio, l'iscrizione all'elenco dei patrocinanti in sostituzione, per le ragioni illustrate in premessa, alle quali si rinvia.

La norma, infine (comma 2), rimette alla convenzione di cui all'art. 40 della legge forense la disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio anticipato, modalità che devono essere tali da coniugare le esigenze di prosecuzione degli studi universitari con quelle di frequentazione dello studio legale (prevedendo, quindi, per questa attività, un numero minimo di ore di frequentazione) e (in ciò discostandosi da quanto suggerito dal CNF) ribadisce la obbligatorietà della frequentazione dei corsi di cui all'art. 43 della legge forense (come già rilevato, il tenore letterale della citata disposizione non consente alcuna discrezionalità sul punto).

## **Articolo 6**

### ***Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea***

La possibilità di svolgere "non più di sei mesi" di tirocinio in altro Paese della Unione europea è espressamente prevista dall'art. 41, comma 6, lettera c) della legge forense. (Analogo previsione, peraltro, era già stata introdotta, per tutte le professioni regolamentate, dall'art. 6 del DPR 137/2012 adottato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011).

Come illustrato in premessa, non vi è alcuna discrezionalità in capo al Consiglio dell'Ordine nell'ammettere o non ammettere l'istante a questa forma alternativa di svolgimento del tirocinio: per tale ragione, quindi, non si è ritenuto di introdurre in capo al Consiglio un obbligo di pronunciarsi sulla istanza con delibera motivata.

La norma in esame è composta da due commi.

Il primo comma illustra il contenuto che deve avere la comunicazione che il praticante avvocato dà al Consiglio dell'Ordine di voler svolgere una parte del tirocinio all'estero. Si tratta, ovviamente, del contenuto minimo, dal quale devono emergere alcune informazioni essenziali: la qualifica del professionista presso il quale sarà svolto il tirocinio (il professionista deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali); il luogo dove tale tirocinio si svolgerà e i relativi recapiti. Deve, altresì, emergere che il professionista straniero ha prestato il proprio consenso. E' appena il caso, infatti, di rilevare che, data la delicatezza e l'importanza del compito formativo che il professionista assume nei confronti del praticante, è assolutamente necessario che il predetto abbia espresso il suo assenso (in forma scritta, così da evitare qualsiasi dubbio sulla manifestazione di volontà espressa).

Il secondo comma descrive la procedura per il riconoscimento del periodo svolto all'estero ai fini della sua convalida quale semestre di tirocinio. In particolare, oltre alla attestazione rilasciata dal professionista straniero circa lo svolgimento con profitto di tale periodo, il praticante deve presentare al Consiglio dell'Ordine tutta la documentazione utile ai fini di certificare la effettività del periodo svolto. Non potendo, ovviamente, il legislatore italiano

ingerirsi nelle modalità di svolgimento del tirocinio professionale all'estero, quest'ultimo si svolgerà secondo le regole del Paese di cui il praticante si trova: sarà poi il Consiglio dell'Ordine, in sede di convalida, a valutare se quello svolto presenta tutti i requisiti necessari – secondo l'ordinamento italiano - ai fini della sua convalida in un semestre di tirocinio. Nel caso di non convalida del periodo di tirocinio in esame, il praticante può dolersi di tale decisione con le forme e le garanzie di cui all'art. 17 comma 7 della legge 247/2012 che è, al tal fine, espressamente richiamato.

## **Articolo 7** **Interruzione del tirocinio**

Preliminarmente si richiama quanto già osservato in premessa sulla natura giuridica dell'istituto di cui si occupa la norma in esame e sulla sostituzione del verbo "sospendere" in luogo di "interrompere" che, su suggerimento del Consiglio di Stato, si è comunque ritenuto di effettuare al comma 5.

Il principio è che il tirocinio deve essere svolto in forma continuativa. Una eventuale interruzione deve essere giustificata, altrimenti il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.

L'interruzione superiore a sei mesi determina la cancellazione dal Registro dei praticanti, a meno che tale interruzione non abbia un giustificato motivo.

La disposizione deve essere letta unitamente agli articoli 41, comma 5 e 17, comma 10, lettera a), della legge forense.

L'art. 41, comma 5, infatti, introduce il principio per cui il tirocinio – da svolgersi di regola in forma continuativa – non può essere interrotto per più di sei mesi se non per giustificato motivo, pena la cancellazione dal registro dei praticanti.

L'art. 17, comma 10, lettera a), indica quelli che devono, in ogni caso, ritenersi motivi che giustificano la interruzione (accertati motivi di salute, applicazione delle norme in materia di maternità, paternità, adozione).

L'art. 41, comma 13, lettera b), nel rimettere ad un decreto del Ministro della giustizia la individuazione delle ipotesi che possono giustificare (in generale) <la interruzione del tirocinio, indica, tra i criteri di cui tenere conto ai fini di tale individuazione, anche **l'età**, mentre non richiama i motivi "di carattere personale" di cui al medesimo articolo 41 comma 5. Ragioni di coerenza con quanto la stessa legge forense prevede per gli avvocati all'art. 21 comma 7 lettera c), suggerisce, tuttavia, di introdurre quali cause di interruzione giustificata anche i casi "di comprovata assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza". Quanto alla "età", si ritiene che si tratti di un elemento (pacificamente noto sin dall'inizio del tirocinio) al quale non possa in alcun caso essere attribuita una valenza specifica ai fini che ci occupano, se non nella misura in cui l'età può incidere sulle condizioni di salute (nel senso cioè della diversa incidenza che una determinata malattia - anche sotto il profilo della convalescenza - può avere su di un soggetto giovane, piuttosto che su uno meno giovane): in altri termini, non si ritiene ragionevole considerare "l'età" come una autonoma causa di giustificazione della interruzione del tirocinio trattandosi di un dato che è noto sin dal momento della iscrizione al Registro dei praticanti, sicché potrà venire in rilievo sotto il profilo in esame solo se collegato ai motivi di salute.

Quanto, invece, alla circostanza che il comma 13 non richiami, alla lettera c), le "ragioni personali", si ritiene che tale omissione debba essere letta come un segno non equivoco di voler rendere **tassativi** i casi di interruzione e circoscrivere al massimo, di conseguenza, la discrezionalità dell'organo che li deve valutare.

Il tirocinio, quindi, può essere interrotto solo in presenza di giustificati motivi: per alcuni (e sono solo quelli di cui all'art. 17, comma 10, lettera a) è la stessa legge forense a introdurre una "presunzione di giustificazione"; per altri, la fondatezza del motivo addotto è

oggetto di valutazione, oltre che di accertamento. In ogni caso, però, i motivi che possono giustificare la interruzione del tirocinio sono solo quelli indicati dalla norma in esame ed è onere dell'istante illustrare e documentare le ragioni sulle quali si fonda la sua richiesta.

Se la domanda è accolta, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione della istanza e, cessata la causa di interruzione (di cui il praticante deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine), il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità della precedente iscrizione nel registro dei praticanti. Se, invece, la ragione addotta non è ritenuta un "giustificato motivo", la richiesta è respinta. L'istruttoria che svolge il Consiglio dell'ordine deve prevedere l'audizione dell'istante.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la disciplina della interruzione di cui alla norma in esame si discosta da quella prevista per tutte le altre professioni dall'art. 6 del DPR 137/2012: come già osservato in premessa, non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto del diverso tenore della norma primaria di cui quella regolamentare è (in entrambe le fattispecie: del DPR e del presente DM) attuativa.

### **Articolo 8**

#### ***Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica.***

L'articolo, attraverso l'attribuzione di una serie di poteri/doveri, riconosce al Consiglio dell'Ordine compiti di vigilanza e di controllo affinché il tirocinio sia svolto in modo concreto e proficuo, subordinando all'esito positivo di tale controllo il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il comma primo prevede che i Consigli dell'Ordine si facciano promotori di sollecitare tra gli iscritti, nonché presso gli uffici giudiziari e gli uffici legali degli enti pubblici, la disponibilità a ricevere praticanti per lo svolgimento del tirocinio, mentre, con il secondo comma, si impone agli iscritti di accogliere praticanti nel loro studio (ovviamente nei limiti delle proprie disponibilità).

Per opportuno ricordare che la norma primaria (segnatamente: l'art. 41, commi 8 e 10) disciplina le ipotesi di tirocinio presso due avvocati e limita il numero di praticanti che possono essere accolti contemporaneamente dal professionista; mentre l'obbligatoria frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, introdotta dall'art. 43 della legge forense, comporta che al praticante deve essere consentita la effettiva frequenza di tali corsi.

Il comma terzo attribuisce formalmente ai Consigli dell'Ordine il compito di verifica sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.

Il comma successivo (quarto) declina le modalità attraverso le quali può essere esercitato il compito di controllo. Si tratta di indicazioni minime, non tassative, che lasciano poi al Consiglio ampia discrezionalità nell'individuare altre modalità di accertamento ritenute più idonee nel caso concreto. Peraltro, anche al fine di creare una uniformità (minima) di valutazione sul territorio, la norma impone (quanto meno) il requisito della frequentazione di venti udienze (effettive: non andranno, quindi, considerate le udienze di mero rinvio). Nel caso di svolgimento di tirocinio secondo una delle modalità alternative previste dalla legge, il praticante è tenuto a produrre tutta la documentazione utile ai fini della dimostrazione dello svolgimento di un utile e proficuo tirocinio (tradotta in lingua italiana ove si tratti di documentazione redatta in lingua straniera all'esito di un periodo di tirocinio all'estero). Nel caso, inoltre, di tirocinio svolto in costanza di rapporto di lavoro si richiama l'attenzione – come opportunamente rilevato dal Consiglio di Stato – sulla circostanza che l'accertamento dell'effettivo svolgimento del tirocinio con esito positivo deve essere effettuato avendo riguardo alle modalità prospettate al momento del rilascio della autorizzazione alla iscrizione al registro dei praticanti

Il comma quinto impone un dovere di informazione agli scritti, da parte dell'Ordine, sulle

attività di controllo svolte, ciò che risponde anche ad una esigenza di trasparenza dell'attività del Consiglio. (L'inciso relativo al deposito o trasmissione anche con modalità telematica, sollecitato dal CNF, pare utile al fine di agevolare l'evasione di tale incombente).

Il sesto comma prevede che, compiuto il periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, all'esito delle verifiche svolte, rilasci il certificato di compiuto tirocinio. Anche in questo caso il richiamo all'art. 17 comma 7 della legge 247/2012 ricorda che il tirocinante può dolersi delle decisioni a lui sfavorevoli con le forme e le garanzie di cui alla norma citata.

Il settimo comma si limita a richiamare (come sollecitato dal Consiglio di Stato) l'applicazione dell'art. 42 della legge forense avente ad oggetto le norme disciplinari per i praticanti. (Il potere disciplinare, peraltro, sarà esercitato attraverso il Consiglio distrettuale di disciplina).

## **Articolo 9**

### **Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato**

La norma disciplina l'esercizio della professione, da parte del praticante, in sostituzione dell'avvocato, con riguardo a quegli aspetti che non risultano già contemplati dalla norma primaria, norma che, infatti, è espressamente richiamata sia per quanto riguarda i limiti e le modalità entro i quali il praticante può svolgere l'attività professionale in sostituzione (il riferimento alle "modalità" evoca l'inciso con il quale la norma primaria stabilisce che il praticante deve comunque operare sotto il controllo e la responsabilità del professionista presso il quale svolge il tirocinio, anche quando si tratta di affari che quest'ultimo non tratta direttamente), sia quanto alla formalità di assunzione dell'impegno.

Nel dettaglio: il primo comma individua nel Consiglio dell'Ordine l'organo al quale il praticante deve presentare la domanda avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio della professione in sostituzione e il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi; il secondo comma indica le modalità di comunicazione del provvedimento di autorizzazione e i destinatari; il terzo comma regola le formalità di assunzione dell'impegno.

## **Articolo 10**

### ***Entrata in vigore***

L'articolo indica nel decimoquinto giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale la data della sua entrata in vigore.



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO



Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

In riferimento all'ultima stesura dello schema di Regolamento in oggetto, si fornisce l'unita relazione tecnica.

Il dirigente dell'Ufficio  
Massimiliano Micheletti



# *Ministero della Giustizia*

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO

*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n.247.*

## RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente regolamento che disciplina lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e, al riguardo, si rileva il carattere meramente ordinamentale delle disposizioni ivi contenute.

A titolo di esempio viene citata: la durata e le modalità alternative di svolgimento del tirocinio con riferimento al periodo residuo di un anno, fermo restando il periodo di sei mesi che deve, in ogni caso, essere svolto presso un avvocato; la disciplina della consentita anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari; l'interruzione del tirocinio; lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ed in altro Paese dell'Unione Europea e i requisiti di validità.

Sono altresì affidati, ai Consigli dell'ordine forense, una serie di compiti amministrativi in materia di vigilanza, controllo, comunicazione e certificazione dell'attività di tirocinio, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

**Amministrazione proponente:** Ministero della giustizia

**Titolo:** Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Con la entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" - che rimette ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF, la disciplina di alcuni aspetti dello svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense – la normativa di cui al DPR 137/2011 (adottato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 149/2011) non è più applicabile.

La emanazione del presente regolamento è coerente con il programma di Governo.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento normativo dà attuazione all'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che rimette ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito, il CNF, la disciplina delle "modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea".

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Nessuna. Con la entrata in vigore della legge 247/2012, il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 cessa, da quella data, di essere applicato per quanto riguarda la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile sia con i principi costituzionali, sia con quelli propri della normativa primaria.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Si tratta di materia soggetta, nella parte in rilievo, a normativa regolamentare.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Nulla da rilevare

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Nulla da rilevare.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Nulla da rilevare.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in materia di concorrenza e del mercato.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento in esame non utilizza la tecnica della novellazione.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nulla da rilevare

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nulla da rilevare.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non vi sono atti attuativi successivi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Nulla da rilevare.

# *Ministero della Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

**Schema di: Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.**

**Amministrazione proponente:** Ministro della Giustizia

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

### **SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), la disciplina delle "modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese

dell'Unione europea”.

Fino alla entrata in vigore della legge citata, lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate (tutte: anche quella forense, quindi) era regolato dall'art. 6 del DPR 137/2011, emesso in attuazione del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.

La legge 247/2012 ha disciplinato *ex novo* la materia con specifico riferimento alla professione forense che, pertanto, ha ora una sua legge “speciale” destinata a prevalere su quella che riguarda tutte le professioni regolamentate.

La normativa speciale di cui si tratta ha rimesso alla normazione secondaria la regolamentazione di determinati settori, tra i quali alcuni attinenti alla disciplina del tirocinio per il quale, essendo mutata la normativa primaria, non può più essere applicato il DPR 137/2011.

Lo schema di decreto è perfettamente in linea con la normativa europea.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

Realizzazione di un decreto che dia attuazione all'art. 41, comma 13, della legge 247/2012, regolando quegli aspetti del tirocinio che la normazione primaria ha rimesso a quella secondaria. L'obiettivo è quello di fare del tirocinio uno strumento di effettiva acquisizione di professionalità ma anche uno strumento duttile, che consenta al singolo praticante di formarsi e conseguire le necessarie capacità per l'esercizio della professione di avvocato e la gestione di uno studio legale, anche mediante forme alternative rispetto a quelle della pratica presso uno studio legale, valorizzando le esperienze che il predetto può acquisire mediante un periodo all'estero presso un professionista di un Paese della UE o presso Uffici giudiziari o legali di enti pubblici o, anche, mediante la frequentazione delle scuole di specializzazione delle professioni legali. Il regolamento in esame mira anche a rendere puntuale ed effettivo il controllo sulla serietà ed efficacia del tirocinio svolto, prescrivendo a carico del Consiglio dell'Ordine ampie modalità di controllo, trasparenza del numero e qualità di tali controlli e circoscrivendo le possibilità di interruzione del percorso formativo.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione del provvedimento in esame vanno individuati nel numero di tirocini svolti nelle forme alternative previste; nel numero delle convalide o non

convalide di tali periodi; nel numero di casi di interruzione ammessi e non ammessi; infine, nella quantità e qualità delle comunicazioni da parte dei Consigli degli Ordini ai loro iscritti sui controlli effettuati sul tirocinio dei praticanti.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

Avvocati, anche dei Paesi UE; magistrati presso gli uffici giudiziari; avvocati presso studi legali di enti pubblici; Consigli degli Ordini degli Avvocati.

**SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Vi è stata una interlocuzione informale con il CNF .

**SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non sarebbe stato possibile dare attuazione al disposto di cui all'art. 41, comma 13, della legge 247/2012.

**SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

La possibilità di utilizzare opzioni alternative è stata valutata con esito negativo. Ad esempio si è ritenuto di non riproporre nel testo i limiti entro i quali può essere svolta la professione in sostituzione o di disciplinare le modalità di individuazione della sede in cui deve essere sostenuto l'esame di Stato. In altri termini, si è escluso ogni intervento regolatorio su aspetti già disciplinati dalla normativa primaria e non rimessi specificatamente a quella secondaria, con la sola eccezione dei casi in cui il richiamo alla normativa primaria era necessario al fine di fare chiarezza sull'intreccio di norme che può essersi venuto a creare, nonché al fine di evitare che la disciplina regolamentare possa apparire lacunosa.

## **SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il vantaggio è quello di dare attuazione all'art. 41 comma 13 nella parte in cui demanda ad un decreto ministeriale la regolamentazione di alcuni aspetti del tirocinio; segnatamente: le modalità di svolgimento e le relative procedure di controllo; le cause di interruzione; l'indicazione dei requisiti necessari per lo svolgimento del tirocinio all'estero.

Non si ravvisano controindicazioni.

- B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

- D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne dei Consigli degli Ordini degli avvocati.

## **SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Il regolamento ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale

del mercato e sulla competitività del Paese

## **SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Il Ministero della giustizia e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio.

### **B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;**

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento che, comunque, sarà inserito nel sito web del Ministero.

### **C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

### **D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Il Provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento.

### **E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;**

A cadenza biennale sarà predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti: quanti sono stati i tirocini svolti per sei mesi all'estero, quanti con le altre forme alternative previste; quante sono state le cancellazioni per interruzione non giustificata; quali interruzioni sono state, invece, ritenute giustificate; quanti sono stati i tirocini che, in sede di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, sono stati ritenuti non adeguati e/o insufficienti e per quali ragioni.

## **SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati